SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1940

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SERVELLO, FLORINO, MULAS e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1997

Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in attività di servizio XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La riforma del sistema pensionistico non può non tenere conto della sentenza n. 1 del 1991 con la quale la Corte costituzionale ha ribadito il principio che la pensione deve intendersi come «retribuzione differita» e, come tale, deve conservare inalterato nel tempo il suo rapporto fisso con l'andamento dei prezzi al consumo e con le retribuzioni dei lavoratori in costanza di servizio.

Disattendere il principio della Consulta significa perpetuare l'odioso e incostituzionale perverso sistema delle cosiddette «pensioni d'annata», che sino ad oggi ha provocato assurde diversità di trattamento anche tra pensioni con pari anzianità di servizio e di grado, per chiamare poi il Parlamento di volta in volta ad emanare provvedimenti perequativi-tampone che, comunque, hanno sempre lasciato insoluto il problema sostanziale, cioè quello di elaborare il meccanismo automatico di aggancio delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio.

Sarebbe un errore imperdonabile lasciare irrisolto il problema della perequazione pensionistica.

È giunto quindi il momento di dare riconoscimento legislativo al principio costituzionale dell'unicità del mondo del lavoro, nel senso della inammissibilità di una distinzione tra lavoratori in servizio e lavoratori in quiescienza che attribuisca solo ai primi il diritto al sistematico adeguamento del trattamento economico.

Questo principio non ha trovato sino ad oggi seria considerazione poichè, si dice, tale «aggancio» susciterebbe anche un indotto gravoso sul costo del lavoro.

Si potrebbe replicare che basterebbero anche i fondi accumulati in quaranta anni dal Tesoro a titolo di trattenute GESCAL visto che lo Stato in questi ultimi anni non si è affatto distinto nel ricapitalizzarli.

Ma non c'è bisogno di giustificazioni per chiedere l'applicazione di una precisa norma costituzionale. Infatti, solo così potremo risolvere una volta per tutte il problema delle «pensioni d'annata» e rispettare la parità di diritti dei lavoratori e dei pensionati, così come prescritto dagli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

Tutto ciò premesso, vi invitiamo, onorevoli colleghi, ad approvare il presente disegno di legge. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, comprese quelle del personale della magistratura ed assimilato, sono rivalutate ed agganciate alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio alla data del 1º gennaio 1997 con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

1. Le pensioni attribuite al personale di cui all'articolo 1, cessato dal servizio fino alla data del 31 dicembre 1996, sono riliquidate, dalla data 1º gennaio 1997, sulla base delle retribuzioni di attività, a parità di qualifica, livello, grado di anzianità, comprensive di ogni altro assegno di indennità pensionabile in essere alla stessa data.

Art. 3.

1. Dal 1º gennaio 1997 tutti i miglioramenti economici che saranno comunque attribuiti al personale in attività sono estesi automaticamente ai trattamenti pensionistici, con le stesse percentuali e decorrenze fissate per il personale in attività.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare i benefici di cui all'articolo 3, dalla data del 1º gennaio 1997 si estendono al personale di cui alla presente legge, comunque in quiescenza, le trattenute in conto entrata Tesoro operate sulla retribuzione del personale in attività, con aliquota pari al 50 per cento di quella vigente per il predetto personale.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

- 1. Le direzioni generali dei vari Ministeri sono tenute ad emettere i decreti di concessione dei benefici di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Le sedi provinciali del Tesoro che hanno in carico le rispettive partite sono tenute a riliquidare gli eventi diritto entro tre mesi dalla ricezione del decreto individuale emanato ai sensi del comma 1 e possono liquidare eventuali arretrati anche con la corresponsione di buoni poliennali del tesoro.

Art. 6.

1. Gli aumenti di cui alla presente legge corrisposti sulle pensioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono a carico dei fondi e delle casse pensioni interessate.

Art. 7.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge, contabilizzando anche il virtuale onere a carico dello Stato quale datore di lavoro ed i contributi già versati ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, articolo 10, primo comma, lettere b) e c).